

*Segreto professionale e libertà di stampa*  
***Cosa ci stava insegnando***  
***Oreste Flamminii Minuto***

*Ricordi e suggestioni di una conversazione rimasta a metà*

di Giulio Vasaturo

(Avvocato e Criminologo, consulente legale di Ossigeno)

Non mancavano le caramelle nello studio dell'avvocato Oreste Flamminii Minuto. E non mancavano le idee, i progetti, i fermenti, sin anche le provocazioni giuridiche ed intellettuali che ci siamo scambiati fra l'inverno del 2010 e la primavera del 2011, la sua ultima primavera, nel corso delle riunioni di quel "gruppo di lavoro", fortemente voluto da Roberto Morrione e composto da Libera Informazione, Articolo 21, Ossigeno, FNSI con l'obiettivo di avviare nuove iniziative per tutelare i giornalisti vittime di "abusi del diritto" di querela. Anche durante quegli incontri fra persone schierate indubbiamente dalla stessa parte, quando sentiva più pressante l'incedere dei problemi di salute, Flamminii Minuto sapeva esprimere le sue posizioni con straordinaria fermezza e con una vivacità ed una ricchezza di argomentazioni che lasciavano trasparire la sua avvincente vitalità ed il suo spessore umano, culturale e professionale.

Si potevano non condividere le sue opinioni, quelle per le quali è stato opportunamente celebrato come il più strenuo difensore della libertà di stampa, ma non si poteva non ammirare quel suo stile inconfondibile e quella generosa "capacità di indignarsi" che ha conservato fino all'ultimo, affannato, respiro. Dopo una di quelle riunioni, Flamminii Minuto mi "prestò" il libro in cui aveva racchiuso, come disse lui, l'essenza del suo pensiero circa le tematiche che ci trovavamo ad approfondire e che lui aveva studiato ed affrontato per più di mezzo secolo.

Me lo prestò perché gliene erano rimaste pochissime copie e, purtroppo, quel saggio illuminante sul "conflitto tra stampa e potere in Italia" è oggi introvabile nelle librerie. Quando, dopo qualche giorno, glielo restituii, in una solare mattina di giugno, ci intrattenemmo nel nostro ultimo, intenso ma sempre cordiale, scambio di battute. Ci teneva ad ascoltare la mia opinione di giovane lettore e di giovane avvocato. Mi invitò ad esprimermi senza alcuna soggezione per l'evidente divario di età, di esperienza, di statura professionale. Ne scaturì una conversazione di cui conserverò per sempre il prezioso ricordo.

Per avallare le sue tesi circa il predominio assoluto del "diritto di informazione", l'avvocato Flamminii Minuto fece ancora una volta un suggestivo richiamo all'esperienza americana. «In quel Paese nemmeno la tutela dello Stato è considerata un bene che possa prevalere sul diritto dei cittadini a essere informati e a conoscere tutto quanto concerne la vita pubblica. E poiché gli Stati Uniti sono un esempio di democrazia per ciò che concerne le conquiste sociali e l'esistenza di tipi di controllo, istituzionale e non, correlati all'esistenza dello Stato, non si vede perché non si debba pensare che anche nel nostro Paese il ruolo della stampa, dell'informazione e dei media in genere possa essere in qualche modo *legibus solutus*».

Ribadi così, pressoché alla lettera, la tesi del suo libro (O. Flamminii Minuto, *Troppi farabutti! Il conflitto fra stampa e*

*potere in Italia*, Baldini Castoldi Dalai Editore, Milano, 2009, p. 31). Credo proprio che su questo assunto non saremmo mai stati d'accordo, nonostante il vasto bagaglio di richiami giurisprudenziali e l'indubbia capacità persuasiva del Maestro. Io ero e sono dell'idea che la tutela del segreto, in alcuni casi particolari e per un periodo di tempo limitato, possa imporsi anche rispetto al diritto di informazione dei cittadini. E ciò a tutela della nostra democrazia che non può che star a cuore anche ai giornalisti, che ne sono – come amava ripetere lui – i “cani da guardia”. Non mi sembra un paradosso pensare che la tutela del segreto sia il coerente risvolto, si potrebbe dire l'altra faccia, dell'aurea medaglia della libertà di stampa. Il nesso giuridico ed ontologico diviene evidente proprio nel caso della salvaguardia del giornalista che, per poter adempiere pienamente al proprio diritto-dovere di informazione, deve egli stesso poter trincerarsi, laddove necessario, nel più rigoroso vincolo di riservatezza professionale. Alcuni recenti casi di cronaca che hanno visto protagonisti, loro malgrado, “giornalisti-giornalisti”, per quanto formalmente “non professionisti”, come José Trovato e Giulia Martorana, indagati e addirittura condannati per non aver rivelato all'Autorità giudiziaria le proprie “fonti fiduciarie”, ripropongono il problema del vuoto normativo di tutela di quella “massa” di pubblicisti, *free lance* e praticanti che, alla stregua del lapidario disposto di cui all'art. 200, comma III, c.p.p., sono (fra l'altro) vittime anche di questa clamorosa discriminazione.

Il disposto normativo stabilisce, infatti, che possono avvalersi del “segreto professionale” solo «i giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario

nell'esercizio della loro professione». È inutile dire che questa esplicita limitazione normativa espone i più giovani “operatori dell'informazione”, spesso impegnati in prima linea sul fronte di coraggiose e delicatissime inchieste giornalistiche, ad una responsabilità enorme, anche rispetto alle proprie fonti. La *tragic choice* che, anche di recente, si è imposta a taluni giornalisti “pubblicisti” è quanto mai lacerante: violare le norme penali che impongono l'obbligo testimoniale di rivelare la verità all'autorità giudiziaria o violare quel “segreto professionale” che le norme deontologiche e gli altri riferimenti normativi comunitari ed anche interni (art. 2, comma III, Legge n. 69/1963) riconoscono più ampiamente, al di là di ogni rigida etichetta corporativa.

È da tempo arrivato il momento di colmare questa irragionevole antinomia, ridefinendo la norma che, nel nostro codice di procedura penale, disciplina la prerogativa del “segreto professionale” dei giornalisti, riformandola in modo da estendere espressamente tale forma di tutela a tutti gli operatori dell'informazione, ponendo attenzione sui contenuti della notizia, sulla sua portata e sulla fonte da salvaguardare e non già sul mero “status soggettivo-professionale” del cronista. Su questo punto specifico, ogni distanza con l'avvocato Oreste Flamminii Minuto veniva a ricomporsi del tutto naturalmente. Avremmo riparlato anche di questo aspetto e di questa esigenza, se il tempo ce ne avesse dato la possibilità. Ed ora che le conversazioni nello studio di via Rodi si sono inesorabilmente interrotte, ci manca tanto quella voce, a tratti tuonante, che avrebbe dato la giusta forza anche a questa improcrastinabile rivendicazione di buon senso.

111124\_articolo\_Giulio\_Vasaturo